

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 4/CDN **(2010/2011)**

La Commissione Disciplinare Nazionale, costituita dall'Avv. Gianfranco Tobia, Presidente F.F., dall' Avv. Luciana Tesauro, dall'Avv. Augusto De Luca, Componenti; dal Dott. Paolo Fabricatore, Rappresentante AIA; dal Sig. Claudio Cresta, Segretario, con la collaborazione del Sig. Salvatore Floriddia, si è riunita il giorno 19 luglio 2010 e ha assunto le seguenti decisioni:

“”

(314) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: VALENTINA VELTRONI (Presidente della Società AC Sansovino Srl) e della Società AC SANSOVINO Srl - (nota N°. 7391/775 PF 09-10/GT/dl del 4.5.2010).

Con provvedimento assunto in data 04/05/2010 la Procura federale ha deferito a questa Commissione Disciplinare Nazionale la Sig. Valentina Veltroni nonché la Società AC Sansovino Srl per rispondere la prima della violazione dell'articolo 1, comma 1, C.G.S., concernente i doveri e gli obblighi generali cui sono tenuti i destinatari delle norme federali e dell'articolo 8, commi 9 e 10 e 15, C.G.S., in relazione all'articolo 94 ter, comma 11, N.O.I.F. per non avere provveduto al pagamento delle somme dovute in base al lodo inappellabile ed immediatamente esecutivo del Collegio Arbitrale c/o la LNP di cui al C.U. N°. 8 del 15/10/08 emesso in seguito alla controversia insorta tra la Società Sansovino dalla stessa presieduta ed il proprio calciatore Daniele Grassi e la seconda, Società Sansovino Srl, per rispondere a titolo di responsabilità diretta per i fatti ascritti al proprio Presidente ai sensi e nei termini di cui all'articolo 4, comma 1 del C.G.S.

Il rappresentante della Procura Federale ha insistito per l'accoglimento del deferimento di Valentina Veltroni e della Sansovino Srl ed ha chiesto di infliggere la sanzione della inibizione di mesi 10 per la Signora Valentina Veltroni e la sanzione di 3 (tre) punti di penalizzazione per la Società deferita, oltre alla ammenda di € 18.000,00 (Euro diciottomila/00).

Né il Presidente Valentina Veltroni né la Società producevano memorie a difesa e non sono comparsi dinanzi a questa Commissione Nazionale di Disciplina.

Considerato che l'inadempimento contestato dalla Procura federale risulta documentalmente provato e tenuto conto che il termine per l'adempimento di quanto prescritto nel lodo ha carattere certamente perentorio e che sul punto vi è giurisprudenza unanime.

Considerato altresì, che si tratta di un inadempimento totale e non solo di un ritardo deve concludersi che il deferimento della Società e del Presidente appare fondato.

La integrazione della fattispecie contestata determina la comminatoria delle sanzioni previste dal Codice, sia per il Presidente che per la Società deferita;

P.Q.M.

In accoglimento del deferimento, riconosciuta la responsabilità degli incolpati, tenuto conto di tutte le circostanze, commina alla Sig.ra Valentina Veltroni la sanzione della inibizione di

mesi 10 (dieci) ed alla Società AC Sansovino Srl quella della penalizzazione di 4 (quattro) punti in classifica, da scontarsi nella prossima stagione sportiva 2010-2011, oltre all'ammenda di € 5.000,00 (Euro cinquemila/00).

* * * * *

La Commissione Disciplinare Nazionale, costituita dall'Avv. Gianfranco Tobia, Presidente F.F., dall' Avv. Luciana Tesauro, dal Dott. Giulio Maisano, Componenti; dal Dott. Paolo Fabricatore, Rappresentante AIA; dal Sig. Claudio Cresta, Segretario, con la collaborazione del Sig. Salvatore Floriddia, si è riunita il giorno 19 luglio 2010 e ha assunto le seguenti decisioni:

(355) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: ALBERTO OMODEO (Presidente della Società Valenzana Calcio Srl), e della Società VALENZANA CALCIO Srl - (nota N°. 8528/1241 PF 09-10/AM/ma del 3.6.2010).

Il deferimento

Con provvedimento del 3 giugno 2010, il Procuratore federale deferiva innanzi a questa Commissione:

- il Sig. Alberto Omodeo, Presidente della Società Valenzana Calcio Srl, per la violazione dell'art. 1, comma 1 e 5, comma 1, C.G.S., avendo lo stesso espresso a mezzo stampa, dichiarazioni tese a mettere in dubbio la regolarità del campionato ed in concreto giudizi lesivi del prestigio, della reputazione e della credibilità dell'Istituzione federale nel suo complesso;
- la Società Valenzana Calcio Srl, per la violazione di cui agli artt. 4, commi 1, e 5, comma 2, del C.G.S., a titolo di responsabilità diretta per le violazioni ascritte al proprio Presidente;

I deferiti facevano pervenire memoria difensiva nei termini previsti.

Il Patteggiamento

All'inizio della riunione odierna è stata depositata dal Sig. Alberto Omodeo e dalla Società Valenzana Calcio Srl istanza di patteggiamento ai sensi dell'art 23, C.G.S., sulla quale il rappresentante della Procura federale ha espresso il proprio consenso.

In proposito, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza:

“La Commissione Disciplinare Nazionale, ritenuto che, prima dell'inizio del dibattimento, il Sig. Alberto Omodeo e la Società Valenzana Calcio Srl hanno proposto istanza di applicazione di sanzione ai sensi di quanto previsto dall'art. 23, C.G.S. [“pena base per il Sig. Alberto Omodeo, sanzione dell'inibizione di mesi 1 (uno), diminuita ai sensi dell'art. 23, C.G.S. a giorni 20 (venti); pena base per la Società Valenzana Calcio Srl, sanzione dell'ammenda di € 1.000,00 (Euro mille/00), diminuita ai sensi dell'art. 23, C.G.S. a € 670,00 (Euro seicentasettanta/00)”];

considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore Federale; visto l'art. 23, comma 1, C.G.S., secondo il quale i soggetti di cui all'art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all'Organo giudicante l'applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura;

visto l'art. 23, comma 2, C.G.S. secondo il quale l'Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l'applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente;

rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue,

P.Q.M.

la Commissione Disciplinare Nazionale dispone l'applicazione delle seguenti sanzioni:

- inibizione per giorni 20 (venti) al Sig. Alberto Omodeo;
 - ammenda di € 670,00 (Euro seicentoseventanta/00) alla Società Valenzana Calcio Srl;
- Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti”.

(334) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: ROBERTO SALERNO (Presidente e Legale Rappresentante della Società Torino Calcio Femminile ASD), e della Società TORINO CALCIO FEMMINILE ASD - (nota N°. 8227/1370 PF 09-10/SP/AM/ma del 24.5.2010).

Il deferimento

Con provvedimento del 24 maggio 2010, il Procuratore federale deferiva innanzi a questa Commissione:

- il Sig. Roberto Salerno, Presidente e Legale Rappresentante della Società Torino Calcio Femminile ASD, per la violazione dell'art. 1, comma 1 e 5, comma 1, C.G.S., per avere espresso, mediante le dichiarazioni contenute nel comunicato stampa del Torino Calcio Femminile ASD del 15 marzo 2010, giudizi lesivi della reputazione di persone e di organismi operanti nell'ambito federale ed in particolare del Sig. Giancarlo Padovan, Presidente della Divisione Calcio Femminile della Lega Nazionale Dilettanti, idonei a ledere direttamente o indirettamente il prestigio e la credibilità delle Istituzioni federali;
- la Società Torino Calcio Femminile ASD, per la violazione di cui agli artt. 4, commi 1, e 5, comma 2, del C.G.S., a titolo di responsabilità diretta per le violazioni ascritte al proprio Presidente e legale rappresentante.

I deferiti non facevano pervenire alcuna memoria difensiva nei termini previsti.

Il Patteggiamento

All'inizio della riunione odierna è stata depositata dal Sig. Roberto Salerno e dalla Società Torino Calcio Femminile ASD istanza di patteggiamento ai sensi degli artt. 23 e 24, C.G.S., sulla quale il rappresentante della Procura federale ha espresso il proprio consenso.

In proposito, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza:

“La Commissione Disciplinare Nazionale,

ritenuto che, prima dell'inizio del dibattimento, il Sig. Roberto Salerno e la Società Torino Calcio Femminile ASD hanno proposto istanza di applicazione di sanzione ai sensi di quanto previsto dagli artt. 23 e 24 C.G.S. [“pena base per il Sig. Roberto Salerno, sanzione dell'inibizione di mesi 6 (sei), diminuita ai sensi degli artt. 23 e 24 C.G.S. a mesi 3 (tre); pena base per la Società Torino Calcio Femminile, sanzione dell'ammenda di € 2.000,00 (Euro duemila/00), diminuita ai sensi degli artt. 23 e 24 C.G.S. a € 500,00 (Euro cinquecento/00)”];

considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore Federale;

visto l'art. 23, comma 1, C.G.S., secondo il quale i soggetti di cui all'art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all'Organo giudicante l'applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura;

visto l'art. 23, comma 2, C.G.S. secondo il quale l'Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l'applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente;

visto l'art. 24, comma 1, C.G.S. secondo il quale, in caso di ammissione di responsabilità e di collaborazione fattiva da parte dei soggetti sottoposti al procedimento disciplinare per la scoperta o l'accertamento di violazioni regolamentari, gli Organi giudicanti possono ridurre, su proposta della Procura federale, le sanzioni previste dalla normativa federale ovvero commutarle in prescrizioni alternative o determinarle in via equitativa;

rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue,

P.Q.M.

la Commissione Disciplinare Nazionale dispone l'applicazione delle seguenti sanzioni:

- inibizione per mesi 3 (tre) al Sig. Roberto Salerno;
 - ammenda di € 500,00 (Euro cinquecento/00) alla Società Torino Calcio Femminile ASD;
- Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti”.

Il Presidente della CDN
Avv. Gianfranco Tobia

“”

Publicato in Roma il 19 luglio 2010

Il Segretario Federale
Antonio Di Sebastiano

Il Presidente Federale
Giancarlo Abete